

## PRETURA MILANO

1° OTTOBRE 1987

ESTENSORE:

TAVASSI

PARTI:

IBM

(Avv. Raffaelli, Sena, Tarchini)

DELTRON S.R.L.

**Diritti d'autore • Programma per  
elaboratore • Riproduzione  
mediante registrazione in  
memoria • Violazione •  
Sussistenza.**

*Viola il diritto d'autore del produttore  
la riproduzione di un programma per  
elaboratore mediante registrazione di  
una memoria interna all'elaboratore.*

---

\* Il decreto — « ripescato » da *Riv. dir. ind.* ed *ivi* pubblicato 1988, II, 307 con nota di V. FRANCESCHELLI, *Dal software al firmware: nuove frontiere della protezione giuridica dei prodotti informatici* — anticipa di alcuni mesi la più nota ordinanza Pret. Roma 4 luglio 1988, in questa *Rivista*, 1988, 884 (con richiami di R. RISTUCCIA, *ivi*, 889 e note di V. AFFERNI, M. FABIANI e B.M. GUTIERREZ, *ivi*, 1989, 556), nonché in *Foro it.*, 1988, I, 3133 (con nota di R. PARDOLES) riguardante sempre la riproduzione di un programma « residente ».

IL PRETORE — Visto il ricorso che precede ed esaminati i documenti allegati;

ritenuto inoltre individuabile la sussistenza di una forma percepibile all'esterno, ancorché detta percezione sia riservata alla cerchia degli esperti del linguaggio informatico, tenuto presente che le forme ed i mezzi della comunicazione variano nel tempo e che nessun rilievo può avere la circostanza che quello in esame non sia uno dei media espressamente contemplati dalla legge;

rilevato che il confronto effettuato dall'ing. Bracchi, e di cui alla relazione in atti, fra il programma software IBM BIOS Personal Computer AT ed il programma noto come BIOS registrato nella memoria del PC Bit 286, prodotto dalla Bit Computers S.p.A. e venduto dalle società Deltron S.r.l.-Computer Shop e Logie S.a.s. di Salvo Roberto (cfr. docc. da 3 a 8), nei cui confronti è stato presentato il suo stesso ricorso, ha evidenziato che l'area di sovrapposizione fra i due programmi è pari al 95,10%, cosicché in tale percentuale le istruzioni del programma inserito nei PC BIT 286 costituiscono esatta riproduzione dei programmi IBM;

rilevato che i risultati del confronto sono evidenziati dal prospetto allegato alla relazione;

ritenuto pertanto che il programma in esame costituisce nel suo complesso riproduzione dei programmi IBM, essendo le differenze fra i programmi minime

dal punto di vista quantitativo ed insignificanti sotto il profilo dei contenuti;

ritenuta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 161 l. dir. aut. e la propria competenza a norma dell'art. 162 della medesima legge;

premesso che in linea con il ribadito indirizzo dottrinario e giurisprudenziale (Pret. Genova 3 maggio 1985, in *Riv. dir. ind.*, 1985, 2, 362; Pret. Pisa 11 aprile 1984, in *Giur. it.*, 1986, 1, 2, 214; Trib. Milano citato in ricorso, Cass., Sez. III pen., 24 novembre 1986, in *Foro it.*, 1987, 2, 289) ad un programma per elaboratore può essere riconosciuta la qualificazione giuridica di opera dell'ingegno, tutelabile ai sensi dell'art. 1 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con conseguente esperibilità delle azioni da tale normativa previste;

ritenuto infatti che relativamente alla fattispecie in oggetto può essere riconosciuto il carattere della creatività, nell'ambito dei campi della cultura indicati dalla legge (l'elencazione di cui all'art. 2 ricomprende le opere scientifiche cui appaiono assimilabili quelle in esame);

ritenuta l'urgenza di provvedere *inaudita altera parte*, stante il pericolo nel ritardo rappresentato dalla probabile diffusione dei programmi come sopra copiati e dalla moltiplicabilità del fenomeno, oltre che dal rischio di interventi di modifica o cancellazione dei programmi copiati.

P.Q.M. — Autorizza la S.p.A. IBM Italia e la International Business Machines Corporation a procedere al sequestro, a norma degli artt. 161 e 162 l. dir. aut., dei programmi riproducenti il software IBM BIOS Personal Computer AT, inseriti nei PC BIT 286 e, ove non estrapolabili, dei medesimi PC BIT 286 esistenti presso gli uffici, i depositi e le pertinenze delle società Deltron S.r.l.-Computer Shop di Milano e Logie S.a.s. di Salvo Roberto di Limbiate, se ed in quanto dotati dei programmi BIOS di cui sopra;

incarica dell'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario di zona, nominando per la necessaria assistenza e per l'individuazione del materiale da sequestrare l'ing. Carlo Galifi di Milano, v.le Monza 27 ed autorizzando le ricorrenti a seguire le operazioni mediante un proprio rappresentante.

(Omissis).